

LA TUTELA DEI MINORI IN AMBITO SPORTIVO

Avv. Maddalena Petronelli

Definizione di violenza o abuso

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) definisce la violenza come:


“L’uso intenzionale della forza fisica o del potere, minacciato o reale, contro sè stessi, un’altra persona o contro un gruppo o una comunità determinata, che abbia una elevata capacità di determinare lesioni, danni psicologici, cattivo sviluppo o privazione” .

Definizione di abuso su minore

L'organizzazione mondiale della sanità (OMS) definisce l'abuso o il maltrattamento sui minori come:


“Tutte le forme di maltrattamento fisico o emotivo, abuso sessuale, negligenza o trattamento negligente o sfruttamento commerciale o altro, con conseguente danno effettivo o potenziale per la salute, la sopravvivenza, lo sviluppo o la dignità del bambino nel contesto di una relazione di responsabilità fiducia o potere”.

Elementi caratterizzanti l'abuso o il maltrattamento sul minore




L'esistenza di un pericolo reale o minacciato cui è sottoposto il minore

L'esistenza di una relazione di potere o autorità sul minore che pone quest'ultimo in una posizione di vulnerabilità



Le tipologie di abuso o violenza nello sport




Abuso sessuale

Consiste nel coinvolgimento del minore in attività sessuale che lui/lei non può comprendere completamente, per cui è incapace di dare il consenso o per cui non è pronto a livello evolutivo.

- Può essere con o senza contatto fisico, oppure attraverso forme virtuali;
- Nello sport l'abuso è spesso caratterizzata dalla sussistenza di forme di manipolazione da parte di figure di potere e di cui le atlete hanno piena fiducia (allenatori, dirigenti, medici, fisioterapisti)

Abuso sessuale



Violenza sessuale


Violenza sessuale art. 609 bis c.p.

«Chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da 6 anni a 12 anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere atti sessuali:

- 1) Abusando della condizione di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;*
- 2) Traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona»*


Violenza sessuale



Abuso Fisico

Qualsiasi danno fisico effettivo o potenziale derivante da un'interazione o mancanza di interazione, che sia ragionevolmente sotto il controllo di un genitore o di una persona in una posizione di responsabilità, potere o fiducia (allenatore, dirigente).

Abuso fisico



Abuso psicologico

- E' la forma di violenza più comune ma anche quella più difficile da riconoscere perché caratterizzata da confini assai labili.
- Spesso gli atteggiamenti che la caratterizzano vengono giustificati con la passione agonistica.
- Include azioni che provocano o hanno un'alta probabilità di provocare, danni alla salute psicologica, mentale e spirituale, o allo sviluppo sociale

Abuso psicologico



Abuso psicologico

Mancato rispetto della parità di genere:

Ricomprende tutti quei comportamenti e quegli atteggiamenti che siano ispirati ad ingenerare una differenza di genere o volti a discriminare in base al genere.

Negligenza e trascuratezza

Ricomprende tutti quei comportamenti che trascurano i bisogni dell'atleta e che possono avere un impatto negativo sulla salute o sulla crescita dei minori.

Negligenza e trascuratezza



Cosa ha fatto la FIPAV?



Approvazione
Codice Etico



Approvazione
addendum su
violenza minori

Art 31 Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.

Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

Art 29 Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità:

(...)

preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi e delle persone di origine autoctona;

IL CODICE ETICO

Contiene l'insieme dei principi e delle regole etiche e morali che ispirano ogni comportamento, azione, operazione, decisione della FIPAV:

- Principio di legalità;
- Principio di integrità;
- Principio di uguaglianza e non discriminazione;
- Principio di onestà ed equità;
- Principio di correttezza e lealtà

L'ALLEGATO SULLA TUTELA DEI MINORI



Garantire il benessere e la tutela dei minori





Adottare regole di condotta o prassi volte a tutelare i minori:

evitare che durante gli allenamenti vi sia solo la presenza dell'allenatore; prevedere la presenza di almeno un responsabile della società;


evitare di accompagnare i minori a casa; prevedere in caso di necessità che vi sia un altro componente dello staff;

prevedere, in caso di necessità di visite mediche o di sedute con fisioterapista, che vi sia almeno un responsabile della società;

garantire la privacy negli spogliatoi; evitare di condividere con i minori la stessa camera;

evitare contatti fisici con gli atleti

Garantire un alto livello di professionalità



Concetto di RESPONSABILITA'

- Implica la necessità di valutare quale sia l'impatto delle proprie azioni e dei propri comportamenti sugli altri e nel caso specifico sugli atleti.
- Nel mondo sportivo il concetto di responsabilità viene in evidenza nella relazione atleta – allenatore.
- Il ruolo dell'allenatore non si limita all'ambito sportivo estendendosi anche a quello educativo e valoriale.

L'allenatore trasmette valori attraverso i suoi comportamenti e i suoi atteggiamenti, ricopre – quindi – una funzione fondamentale nel promuovere comportamenti corretti sul piano dell'etica sportiva.

Attestazione assenza carichi penali

I tecnici, gli istruttori, i componenti degli staff che, a qualsiasi livello – societario e /o federale - operano a contatto con atleti minorenni, al fine di poter svolgere la loro attività dovranno sottoscrivere idonea dichiarazione ai sensi degli artt.75 e 76 del DPR 445 del 2000 e s.m.i., con la quale dichiarano di non essere stati sottoposti a misure cautelari, di non essere imputati o di non aver riportato condanne – anche se non ancora passate in cosa giudicata - di non aver subito condanne sportive e/o deferimenti alle Procure Sportive Federali per i reati di cui ai seguenti articoli del codice penale: dall'art.575 all'art. 580, dall'art.583 bis all'art.586 bis, dall'art.600 all'art.602, art.605, dall'art.609 bis all'art.609 duodecies, nonché per i delitti indicati nel D.P.R. n.309/90 e successive modificazioni (testo Unico sugli stupefacenti).

Art. 575 c.p.
Omicidio

Art. 580 c.p.
Istigazione al
suicidio

Art. 583 bis c.p.
Pratiche di mutilazione
di organi genitali
femminili

Art. 586 bis c.p.
Uso di sostanze proibite
per alterare le
prestazioni agonistiche

Art. 600 c.p.
Riduzione in schiavitù

Art. 605 c.p.
Sequestro di persona

Art. 609 bis c.p.
Violenza sessuale

Art. 609 duodecies c.p.
Circostanza aggravante violenza
sessuale compiuta con mezzi
telematici

Reati previsti DPR 309/1990
Reati connessi all'uso o spaccio
di sostanze stupefacenti

Assicurare il perseguimento di comportamenti illeciti

- E' un obbligo imposto a carico del Presidente nel caso in cui il comportamento illecito sia attuato dai componenti dello staff;
- Nel momento in cui si viene a conoscenza di ipotesi di abuso o violenza si deve prontamente denunciare l'accaduto sia agli organi di giustizia sportiva che alla magistratura ordinaria nel caso in cui sia configurabile un reato;
- Il presidente e i componenti degli staff (allenatore dirigenti) hanno l'obbligo di segnalare ai genitori eventuali situazioni di disagio del minore o comunque comportamenti sospetti, quali difficoltà a socializzare o repentini cambi di umore o di procedere ad interessare i competenti organi di giustizia qualora si ritenga che il comportamento illecito provenga direttamente dai genitori.

Le sanzioni

La commissione di
atti illeciti
determina:

Illecito penale


Illecito disciplinare

Sospensione dall'attività
sociale o federale
(addendum)

Le sanzioni




Le sanzioni



Le sanzioni

L'addendum al Codice Etico



I tesserati che siano sottoposti a procedimento disciplinare o giudiziario per i reati come sopra meglio indicati non potranno svolgere l'attività di istruttore, tecnico e componente di staff sia a livello societario che federale salvo che il provvedimento di assoluzione emesso nei loro confronti sia divenuto definitivo. A tal fine, l'ufficio tesseramento provvederà ad apporre un apposito blocco tecnico.

Un caso concreto

TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

Comunicato n. 28 del 16 novembre 2020:

«Pur se la condotta tenuta dal tesserato non implica una fattispecie di reato, ciò non toglie che la stessa, per tipologia e gravità, possa costituire un illecito disciplinare, tenuto conto del ruolo dell'incolpato, dell'età dell'atleta e dei comportamenti assunti dal primo nei confronti del secondo (...). In applicazione di tale principio è stata ritenuta la disciplinare responsabilità dell'incolpato in relazione a diversi messaggi scambiati con la vittima che pur non integrando un reato di abuso sessuale, costituiscono una condotta inappropriata, potenzialmente idonea ad arrecare grave nocimento all'atleta e grave danno all'intero movimento pallavolistico nazionale, in quanto inducono il sospetto di un interesse verso la vittima che travalica l'aspetto squisitamente tecnico (...) Per tale ragione è stata disposta la sospensione dell'allenatore da ogni attività federale per dodici mesi»

Quale la condotta?

«Ciao amore mio ci vediamo
oggi»


«Ciao amore, notte»

«Ma tu hai intenzione di
diventare ancora più bella
per caso...sei stupenda»

Messaggi

«Comunque non mi hai
risposto ieri al fatto che
diventi sempre più bella»

«Va bene tesoro domani alle
19,30 solo io e
te...grazieeee»



Art. 14 Statuto FIPAV



- I tecnici sportivi sono soggetti dell'ordinamento sportivo federale nella qualifica attribuita dai regolamenti Federali e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando il presente Statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive, tenendo conto in particolare della funzione sociale, educativa e culturale di tale attività.
- I tecnici sportivi devono inoltre osservare le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI nonché le norme e gli indirizzi della FIVB, purchè non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI

Art. 2 RAT



Associazione alla FIPAV: effetti

(...)

Gli associati alla FIPAV regolarmente affiliati hanno il dovere:

- a) di mantenere condotta conforme ai principi di lealtà e proibità sportiva rispettando il Codice di Comportamento Sportivo del CONI

Art. 19 RAT



Tesseramento: effetti

(...)

I Tesserati hanno il dovere;

- a) Di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà e proibità sportiva rispettando il Codice di Comportamento Sportivo del CONI

Art. 1 Reg. Giuris.



Ambito di applicazione del Regolamento giurisdizionale.

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale, rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali ; osservano condotte conformi ai principi della lealtà (fair play), della proibizione e della rettitudine sportiva; ripudiano ogni forma di illecito sportivo, l'uso di metodi vietati e di sostanze vietate, la violenza fisica e verbale e la corruzione.

(...)

Art 74 Reg. Giuris.



Doveri ed obblighi:

Fermo quanto stabilito all'art. 1 le società, le associazioni sportive affiliate e tutti i tesserati sono obbligati a rispettare ed osservare lo Statuto, i regolamenti della FIPAV e tutti i provvedimenti dei competenti organi federali e sono altresì tenuti al rispetto dei principi di lealtà, correttezza, rettitudine morale e sportiva e, in ogni caso, debbono osservare un comportamento non lesivo della dignità e del prestigio della FIPAV e/o di altre Federazioni.

I tesserati devono attenersi inoltre al Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI.

Tutti i soggetti dell'Ordinamento Federale che si rendono colpevoli della violazione dei richiamati doveri sono soggetti alle sanzioni previste dal presente Regolamento.

Art 1 Codice
Comportamento
Sportivo CONI



Osservanza della disciplina sportiva

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal CONI e dall'Ente di appartenenza, ivi compreso il presente Codice. Essi sono tenuti ad adire previamente gli strumenti di tutela previsti dai rispettivi ordinamenti.

Gli organi competenti adottano le misure dirette a facilitare la conoscenza e il rispetto della normativa vigente.

Le società, le associazioni e gli altri Enti dell'ordinamento sportivo rispondono dei comportamenti adottati in funzione dei loro interessati, dai parte dei propri tesserati, dirigenti o soci e devono adottare codici organizzativi idonei alla prevenzione degli illeciti.

Art 2 Codice
Comportamento
Sportivo CONI



Principio di lealtà:

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE.....